

3. La criminalità organizzata di origine straniera

(Coordinatore M. Romanelli; contributo di F. Mandoi)

PREMESSA

Nella scorsa relazione è stato diffusamente esaminato il fenomeno migratorio e l'incidenza che lo stesso ha sulle dinamiche della criminalità di origine straniera nel nostro Paese.¹⁴

Attualmente la situazione è la seguente¹⁵:


- l'aumento della popolazione straniera residente è stato pari a 20.875 unità di popolazione;
- il nord-ovest ha subito un decremento di ben 10.816 unità,
- il nord-est di 19.202 unità (a conferma che le situazioni politico-ambientali e la crisi economica hanno ridotto l'appeal di tali aree per gli stranieri che risiedono nel nostro Paese)
- il centro ha registrato un incremento di 16.837 unità, quasi completamente assorbito dal Lazio e dalla città di Roma;
- Il Sud ha registrato un incremento pari a ben 25.158 unità, distribuito su tutta l'area, con prevalenza per Campania, Puglia e Calabria;
- Le isole hanno registrato un incremento pari a 8898 unità, proporzionalmente suddivise tra Sicilia e Sardegna.

¹⁴ Si veda la relazione della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016


¹⁵ Fonte: Istat. Estrazione al 20 marzo 2018. Dati relativi al 2016/2017




La ripartizione degli stranieri residenti in Italia per provenienza geografica è quella indicata nel grafico che segue:



La ripartizione per aree geografiche di provenienza degli stranieri residenti è indicata dalla tabella che segue:




Le nazioni di provenienza più numerose sono le seguenti:



L'etnia rumena si conferma come la più numerosa sul territorio nazionale, seguita da quella marocchina e quella cinese.

L'analisi contestualizzata dei dati ufficiali sopra descritti sembra riflettere il trend relativo alla presenza di stranieri presso gli istituti penitenziari italiani, elemento imprescindibile per il prosieguo di quella riflessione iniziata nella scorsa relazione circa la possibilità di analizzare il rapporto tra immigrazione e criminalità.


Stando alle statistiche fornite dal Ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2017, la situazione degli stranieri detenuti era la seguente:



L'etnia straniera più presente (su un complessivo numero di 19.745 detenuti stranieri) è quella del Marocco (18,8% degli stranieri detenuti), seguita dall'Albania (13,29%), dalla Romania (13,10%), dalla Tunisia (10,70%), come si può rilevare dal grafico che segue, relativo alle etnie con percentuale di presenza nella popolazione carceraria straniera superiore all'1%:



Titolo del grafico




I dati fin qui esaminati sono sicuramente significativi e rivestono particolare interesse se riferito alla tipologia di reati più frequentemente commessi dagli stranieri.

In linea generale, risulta - da dati Istat - che, mentre la percentuale di stranieri presenti in carcere è superiore a quella degli italiani per condanne fino a cinque anni, per le condanne superiori a cinque anni il rapporto s'inverte e gli italiani risultano dunque maggioritari rispetto agli stranieri.


Più specificamente, si può senz'altro dire che gli stranieri prediligono alcune specie di reati, rispetto ai quali indubbiamente la percentuale della loro "presenza" rispetto agli italiani si rivela davvero straordinariamente maggioritaria.

Si vedano in proposito i grafici seguenti, relativi ai detenuti per tipologia di reato al 31.12.2017:

- detenuti italiani e stranieri



- detenuti stranieri



Con specifico riguardo al catalogo dei reati di criminalità organizzata, come è agevole rilevare dalla tabella sottostante (Fonte D.A.P.), la partecipazione ad associazioni finalizzate alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti resta la condotta delinquenziale più ricorrente, a cui segue la fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù e di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Associazione di stampo mafioso (416bis)	88
TU stupefacenti	7.430
Legge armi	839
Ordine pubblico	919
Contro il patrimonio	9.222
Prostituzione	538
Contro la pubblica amministrazione	3.061
Incolunità pubblica	158
Fede pubblica	1.630
Moralità pubblica	40
Contro la famiglia	671
Contro la persona	7.151
Contro la personalità dello stato	56
Contro l'amministrazione della giustizia	1.196
Economia pubblica	19
Contravvenzioni	677
TU immigrazione (**)	1.530
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	102
Altri reati	197

Coerente, rispetto all'annualità precedente, risulta il dato relativo alle prime tre nazionalità maggiormente coinvolte nella commissione di tali reati (Albania, Romania e Marocco).

Guardando alle nazionalità degli stranieri che risultano essere stati denunciati per i reati che ricadono nel novero delle fattispecie delittuose di cui all'art. 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p. (Fonte Re.Ge. /SICP), viene dunque confermato il ruolo di primo piano dei soggetti di nazionalità albanese e marocchina nella commissione di tali reati; tuttavia, rispetto al periodo precedente, in cui la terza nazionalità per numero di denunciati era la Romania, si assiste ad un numero crescente di iscrizioni nei confronti di soggetti di nazionalità nigeriana e tunisina.


Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi a tutte le Nazioni con almeno 10 indagati.



ALBANIA	527
NIGERIA	348
MAROCCO	127
ROMANIA	101
GERMANIA	70
GHANA	40
SVIZZERA	37
REPUBBLICA DOMENICANA	36
SENEGAL	35
TUNISIA	34
CINA	29
COLOMBIA	29
PAKISTAN	29
SPAGNA	26
PERU'	23
EGITTO	22
UCRAINA	20
BRASILE	17
POLONIA	16
SOMALIA	16
BOSNIA-ERZEGOVINA	13
BULGARIA	13
FRANCIA	12
STATI UNITI	12
SRI LANKA	11
AFGHANISTAN	10
VENEZUELA	10



Il dato sopra indicato è evidenziato nel grafico sottostante:



Con specifico riferimento alle fattispecie di reato, se risulta consolidato il dato relativo al numero elevato di iscrizioni per il reato associativo finalizzato al narcotraffico, significativi (e allarmanti) continuano ad essere gli aspetti evolutivi concernenti il fenomeno della tratta di persone e riduzione in schiavitù.

Numero reati commessi da cittadini stranieri, iscritti dal 01.07.2016 al 30.06.2017, per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis.	
<i>Art. 416-bis c.p.</i>	113
<i>Art. 416 co. 6 c.p.</i>	166
<i>Art. 74 D.P.R. n. 309/90</i>	965
<i>Art. 630 c.p.</i>	52
<i>Art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973, n.43</i>	17
<i>Art. 260 D.Lgs., 3.4.2006, n. 152</i>	29
<i>Art. 600 c.p.</i>	165
<i>Art. 601 c.p.</i>	226
<i>Art. 602 c.p.</i>	3
<i>Art. 473 + art. 416 c.p.</i>	29
<i>Art. 474 + art. 416 c.p.</i>	59
<i>Art. 12 co. 3-bis, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286</i>	53
<i>Art. 7, D.L. 13.05.1991, N. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203</i>	261
	2138

Quanto ai reati ascrivibili all'area del terrorismo, i dati relativi alle iscrizioni di cittadini stranieri forniscono ulteriori spunti di riflessione generale, anche sull'efficacia degli strumenti normativi che con la novella del 2015 il legislatore ha saputo adeguare ad uno scenario in costante mutamento e che hanno consentito di rafforzare e rinforzare l'azione di contrasto della Direzione Nazionale.

Per il resto la dettagliata relazione sulla materia¹⁶ fornisce ogni utile indicazione ai fini della valutazione dell'incidenza della criminalità straniera (anche configurabile nella forma dell'associazione terroristica) nel nostro Paese.

Considerato, quindi, che al 1° gennaio 2017 l'Istat ha calcolato in 60 589 445 residenti la popolazione italiana e che il numero degli stranieri presenti in Italia rappresenta l'8,3% della popolazione totale, ne deriva che il tasso di delittuosità degli stranieri sembrerebbe essere di molto superiore a quello degli italiani.

La valutazione incrociata dei dati demografici con quelli della delittuosità di matrice straniera, conferma la diretta proporzionalità tra presenza di immigrati regolari sul territorio italiano e corrispondente incidenza dell'attività criminale: alle comunità etniche più numerose può infatti ascriversi un maggior numero di reati.

¹⁶ Si veda la relazione sul terrorismo.



Non va, peraltro, sottovalutato che il costante arrivo di cittadini stranieri nel nostro Paese, sia comunitari che extracomunitari (anche irregolari), rappresenta un ricco bacino di ingaggio da parte di organizzazioni criminali, interessate al loro successivo sfruttamento lavorativo, in ragione della persistente richiesta di manodopera da impiegare nei vari settori produttivi e nei servizi di assistenza alla persona.

Tale fenomeno, difatti, aggravato spesso dall'incapacità di garantire idonee forme di integrazione sociale, contribuisce al consolidamento di strati di popolazione di immigrati residenti con reddito bassissimo, preda degli appetiti dei sodalizi criminali etnici e locali.

Un ultimo accenno merita la distribuzione territoriale della criminalità di origini straniera tra i vari Distretti del Paese con relazione ai reati ex art. 51 comma 3 bis (tabella 1) e 51 comma 3 quater c.p.p. (tabella 3).

Tabella 1) Numero procedimenti pendenti ed indagati di nazionalità estera iscritti dal 01.07.2016 al 30.06.2017		
Sede	num proc	num ind
ANCONA	8	25
BARI	44	89
BOLOGNA	26	89
BRESCIA	17	84
CAGLIARI	14	101
CALTANISSETTA	6	6
CAMPOBASSO	3	17
CATANIA	48	155
CATANZARO	25	72
FIRENZE	28	133
GENOVA	6	29
L'AQUILA	6	78
LECCE	29	79
MESSINA	8	13
MILANO	22	127
NAPOLI	63	174
PALERMO	25	62
PERUGIA	12	38
POTENZA	5	8
REGGIO CALABRIA	30	60
ROMA	59	283
SALERNO	9	22
TORINO	12	22



Tabella 1) Numero procedimenti pendenti ed indagati di nazionalità estera iscritti dal 01.07.2016 al 30.06.2017		
Sede	num proc	num ind
TRENTO	8	45
TRIESTE	26	81
VENEZIA	24	86
totale	563	1978

Tabella 2)

La tabella che segue segnala la tipologia prevalente dei reati suddivisa per soggetti indagati di etnia straniera e per Direzione Distrettuale

Principali nazioni di nascita degli indagati iscritti per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.		
Sede DDA	Nazione di Nascita	di Reati più frequenti
ANCONA	Albania Tunisia Romania	- - -
BARI	Albania Georgia Germania	- - -
BOLOGNA	Albania Marocco Tunisia	- - -
BRESCIA	Albania Marocco Brasile	- - -
CAGLIARI	Nigeria Albania Marocco	- - -
CALTANISSETTA	Albania Germania	- -
CAMPOBASSO	Marocco Albania	- -
CATANIA	Albania Nigeria Somalia	- - -
CATANZARO	Albania Germania Marocco	- - -



Principali nazioni di nascita degli indagati iscritti per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.		
<i>Sede DDA</i>	<i>Nazione di Nascita</i>	<i>Reati più frequenti</i>
FIRENZE	Albania - Cina - Nigeria	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 416 c.p. + art. 473 c.p. - art. 416 c.p. + art. 474 c.p.
GENOVA	Marocco - Senegal - Ecuador	art. 74 D.P.R. n. 309/90
L'AQUILA	Albania - Marocco	art. 74 D.P.R. n. 309/90
LECCE	Albania - Germania - Marocco	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203
MESSINA	Marocco - Germania	art. 74 D.P.R. n. 309/90
MILANO	Marocco - Albania - Siria	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 416 comma 6 c.p.
NAPOLI	Nigeria - Colombia - Albania	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203
PALERMO	Tunisia - Germania - Svizzera	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203
PERUGIA	Albania - Tunisia - Marocco	art. 74 D.P.R. n. 309/90
POTENZA	Romania	art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203
REGGIO CALABRIA	Marocco - Romania - Albania	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203
ROMA	Albania - Romania - Marocco	art. 74 D.P.R. n. 309/90
SALERNO	Marocco - Romania - Germania	art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203 - art. 12 comma 3-bis, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286
TORINO	Albania - Romania - Nigeria	art. 74 D.P.R. n. 309/90
TRENTO	Marocco - Albania - Lituania	art. 74 D.P.R. n. 309/90



Principali nazioni di nascita degli indagati iscritti per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.

<i>Sede DDA</i>	<i>Nazione di Nascita</i>	<i>di</i>	<i>Reati più frequenti</i>
TRIESTE	Afghanistan Albania Turchia	- - -	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 416 comma 6 c.p.
VENEZIA	Albania Marocco Romania	- - -	art. 74 D.P.R. n. 309/90 - art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. L. 12.7.1991. 203



Tabella3): reati di cui all'art. 51, comma 3 quater c.p. divisi per titolo di reato e Procura Distrettuale di iscrizione

<i>Procedimenti iscritti dal 1.7.2016 al 30.6.2017</i>														
	<i>art. 270 c.p.</i>		<i>art. 270 bis c.p.</i>		<i>art. 270 ter c.p.</i>		<i>art. 270 quater c.p.</i>		<i>art. 270 quinquies c.p.</i>		<i>art. 270 sexies c.p.</i>		<i>art.1 legge 15/80</i>	
Sede	num proc	num ind	num proc	num ind	num proc	num ind	num proc	num ind	num proc	num ind	num proc	num ind	num proc	num ind
ANCONA														
BARI			10	37	1	1	2	2	2	2				
BOLOGNA			12	16			2	2	1	1	2	2	1	1
BRESCIA			6	11			2	7			1	2		
CAGLIARI			6	9					1	1	1	4		
CALTANISSETTA			3	12	1	2	1	1						
CAMPOBASSO			2	2										
CATANIA			7	8										
CATANZARO			9	9					1	1	1	1		
FIRENZE			9	30			3	17	2	16			1	1
GENOVA			12	32			2	5	1	1			1	1
L'AQUILA			3	7					1	1	1	1		
LECCE			6	14										
MESSINA			5	16										
MILANO			34	83			2	2	1	6	1	1		
NAPOLI			12	30							7	7	1	1
PALERMO			14	32			1	1	4	8	1	3		
PERUGIA			6	8										
POTENZA			2	29					2	2				
REGGIO CALABRIA	1	3	7	9										
ROMA			11	15	1	1	5	7	2	6	1	1	4	11
SALERNO			2	4	1	3	1	1					1	1
TORINO			18	41			9	11	1	1			1	1
TRENTO			1	2			2	8						
TRIESTE			2	6					1	1				
VENEZIA			4	17			5	5	1	1	2	4	1	1
totale	1	3	203	479	4	7	37	69	21	48	18	26	11	18

Le Direzioni Distrettuali di Milano, Torino e Palermo risultano le Procure con il maggior numero di procedimenti penali iscritti in materia di terrorismo. Quanto alle nazionalità prevalenti dei soggetti indagati, si vedano la tabella e il grafico che seguono:

Nazionalità dei soggetti indagati per reati di cui all'art. 51, comma 3 quater nel periodo dal 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017	
Nazione di nascita	Num ind
MAROCCO	102
TUNISIA	68
EGITTO	45
NAZIONALITA' ESTERA non precisata	37



Nazionalità dei soggetti indagati per reati di cui all'art. 51, comma 3 quater nel periodo dal 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017	
Nazione di nascita	Num ind
PAKISTAN	35
ALBANIA	25
ALGERIA	25
SOMALIA	25
LIBIA	19
GERMANIA	11
SIRIA	11
AFGHANISTAN	9
IRAQ	7
NIGERIA	7
ROMANIA	7
FRANCIA	6
INDIA	6
LIBANO	6
MACEDONIA	6
TURCHIA	6
SVIZZERA	5
BANGLADESH	4
BOSNIA-ERZEGOVINA	4
GIORDANIA	4
GRECIA	4
ISRAELE	4
SUDAN	4
BURKINA	3
GHANA	3
GRAN BRETAGNA	3
CIPRO	2
CROAZIA	2
ETIOPIA	2
GAMBIA	2
IRAN	2
RUSSIA	2
SENEGAL	2
SPAGNA	2
SRI LANKA	2



Nazionalità dei soggetti indagati per reati di cui all'art. 51, comma 3 quater nel periodo dal 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017	
Nazione di nascita	Num ind
UGANDA	2
ARABIA SAUDITA	1
ARGENTINA	1
BULGARIA	1
CANADA	1
JUGOSLAVIA	1
MOLDAVIA	1
SIERRA LEONE	1
STATI UNITI	1
TOGO	1
UCRAINA	1
YEMEN	1
ZAIRE	1
	533



comuni, altri connotati da un elevato livello di organizzazione, in grado anche di interagire con sodalizi autoctoni e di gestire anche traffici a livello transnazionale.

Alcuni sodalizi transnazionali (soprattutto nigeriani e balcanici, ma, come vedremo, non soltanto) appaiono, difatti, caratterizzati da un'organizzazione interna talmente strutturata da riuscire a gestire numerose attività illecite, anche con modalità mafiose, contestate – con alterna fortuna tra giudizio di merito e Cassazione- agli indagati con l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. e talvolta confermate anche in sentenze di condanna.

Con riferimento alla strutturazione interna delle compagini criminali etniche, si continuano infatti ad osservare diverse tipologie organizzative, frutto anche di una sempre maggiore capacità di “adattamento” agli obiettivi criminali contingenti.

Le condotte criminali di tali sodalizi sono finalizzate, prevalentemente ed in linea con il trend fenomenico tipico degli ultimi anni, alla commissione di reati quali il traffico di stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di persone, sovente propedeutiche allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero, il contrabbando di sigarette, la contraffazione marchi ed il riciclaggio dei proventi illeciti.

Quest'ultimi, vengono poi generalmente reinvestiti per finanziare principalmente le stesse attività criminose, nonché per acquistare proprietà immobiliari ed esercizi commerciali prevalentemente nei Paesi d'origine, come accertato in numerose indagini riguardanti soggetti stranieri appartenenti alle più svariate etnie.

Ogni tipologia di illecito sembra, oramai, essere assoggettata ad una sorta di “monopolio naturale” di alcune organizzazioni straniere, su cui incide sia il livello di specializzazione dei gruppi criminali quanto la loro particolare capacità di agire a livello transnazionale, anche in ragione del modello criminale del paese di origine.

Appare utile, ai fini del nostro studio ed alla luce delle risultanze di servizio delle diverse Forze di Polizia, suddividere gli indici di delittuosità etnica sia su base territoriale/geografica, quanto per differenti aree criminologiche.

Sotto il primo profilo si devono segnalare importanti cambiamenti rispetto a quanto già evidenziato nella precedente relazione: i volumi delle attività investigative svolte dalla Direzioni Distrettuali Antimafia – desumibili dal numero procedimenti penali per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p. iscritti nel periodo in esame e da quanto esposto nelle relazioni relative ai singoli Distretti alle quali si fa rinvio - evidenziano come le consorterie straniere abbiano trovato ampia diffusione tanto nel Centro-Nord che nel sud dell'Italia (255 procedimenti iscritti nell'area centro- settentrionale a fronte dei 256 iscritti nell'area dell'Italia meridionale), mentre minore è la diffusione



nelle isole (54 procedimenti iscritti, dei quali 14 in Sardegna) e questo dato deve costituire oggetto di riflessione.

Si è sempre sostenuto, infatti, sino alla precedente relazione, che *“nell’Italia meridionale, ove le attività illecite più qualificate sono controllate dalle tradizionali organizzazioni mafiose, lo spazio d’azione autonomo si riduce ai settori dell’immigrazione clandestina e dei reati collegati (quali il falso documentale), nonché dello sfruttamento della prostituzione e lavorativo,”* e che in tale area fossero *“state comunque ripetutamente accertate nel tempo qualificate forme di cooperazione tra sodalizi mafiosi e di matrice etnica, registrando l’interazione tra la C.O. albanese e le cosche della ’ndrangheta ed i clan pugliesi o, in Campania, tra la camorra e la criminalità cinese, nordafricana o ucraina, con riferimento al traffico di stupefacenti e di armi, di t.l.e. ed all’introduzione di prodotti contraffatti.”*

I dati in considerazione manifestano come la segnalata interazione fra le consorterie della criminalità straniera e la criminalità organizzata di tipo mafioso presente nelle aree meridionali è divenuta una *“consolidata collaborazione”* soprattutto nei settori strategici e redditizi già in precedenza individuati (traffico di stupefacenti e di armi, di t.l.e. ed all’introduzione di prodotti contraffatti).

I segnali prodromici, che era stato agevole cogliere negli ultimi anni in Sicilia e in area pugliese, costituiti anche da rapporti di imprenditori locali con sodalizi di matrice maghrebina e subsahariana, funzionali al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed alla tratta prevalentemente di connazionali, da sfruttare successivamente in ambito lavorativo, hanno dunque avuto conferma nelle attività di indagine in corso.

Quanto alle forme di delittuosità prevalente, influenzate dal grado di specializzazione raggiunto, è possibile affermare che reati quali il narcotraffico, la tratta di esseri ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, vengano perpetrati dai sodalizi stranieri dotati di qualificata struttura organizzativa e capacità operativa in ambito transnazionale.

In tali comparti illeciti, le formazioni criminali straniere, attraverso legami più o meno stabili con le altre organizzazioni criminali che compongono la filiera dei traffici illeciti, hanno assunto un ruolo assolutamente dominante.

Nei settori del contrabbando di tabacchi e del traffico di armi, invece, i gruppi stranieri assumono talora il ruolo di concorrenti, talaltra quello di compartecipi rispetto ai sodalizi autoctoni.

Le tipologie delittuose di minore rilievo, quali lo spaccio al dettaglio, i reati predatori contro il patrimonio e la persona risultano invece ascrivibili a soggetti e gruppi etnici meno strutturati, anche se numericamente superiori.

Quanto al mercato degli stupefacenti, di fondamentale interesse per le organizzazioni criminali a matrice etnica straniera in quanto altamente



redditizio, la Direzione Centrale Servizi Antidroga ha rilevato come i gruppi criminali stranieri più numerosi e strutturati vi siano pienamente coinvolti e, in particolare, che nel 2016 sono stati 12.623 i soggetti stranieri denunciati in Italia, dei quali 9.249 tratti in arresto, per reati concernenti gli stupefacenti. Questo dato è pari al 38,26% del totale dei denunciati.

Tra questi i cittadini di origine marocchina (il 25,49% del totale) sono i più numerosi, seguiti da soggetti di nazionalità albanese (14,27%), tunisina (12,60%), nigeriana (7,53%), gambiani (6,77%) e senegalese (4,48%).

In particolare emerge la tendenza dei cittadini di nazionalità albanese, marocchina, tunisina e dominicana alla partecipazione ad associazioni dedite al traffico illecito di droga, mentre si confermano leader nelle attività di traffico e spaccio i cittadini di origine marocchina, albanese e tunisina.

Quanto alla correlazione fra la tipologia delle sostanze stupefacenti trafficate e le etnie dei cittadini stranieri coinvolti nei reati correlativi, è agevole rilevare che:

- Le nazionalità straniere maggiormente coinvolte nel traffico di cocaina (in aumento) sono quelle marocchine, albanesi, tunisine e nigeriane;
- Le nazionalità straniere maggiormente coinvolte nel traffico e nello spaccio dell'eroina in Italia sono la tunisina, nigeriana, albanese, marocchina e gambiana;
- Le nazionalità straniere maggiormente coinvolte nel traffico dei derivati della cannabis sono quelle marocchina, gambiana, tunisina, albanese, nigeriana e senegalese;
- Le nazionalità straniere maggiormente coinvolte nei traffici e nelle attività di spaccio delle droghe sintetiche sono quelle filippina (79), cinese (70), bengalese (7), romena (6), albanese e tunisina (3).

Detto questo con riferimento al traffico delle sostanze stupefacenti, scendendo nel dettaglio della specializzazione, in ragione della nazionalità, nei differenti settori criminali delle organizzazioni criminali etniche, è possibile affermare che:

- i sodalizi albanesi e slavi sono particolarmente attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione;
- i gruppi di origine balcanica ed est europea confermano il loro interesse per l'immigrazione clandestina, finalizzata anche allo sfruttamento sessuale di giovani donne, il contrabbando di t.l.e., il traffico di armi e di stupefacenti, nonché la clonazione, contraffazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;
- i sodalizi criminali cinesi, oltre alla spiccata attitudine per l'attività di riciclaggio, per reati di natura economico-finanziaria e la frode fiscale, riescono a gestire i traffici transnazionali di merci contraffatte e di



contrabbando nonché i rilevanti flussi migratori illegali anche attraverso il consolidato legame con la madrepatria.

- per quanto concerne, infine, i gruppi criminali africani (magrebini, nigeriani e senegalesi), si segnala la propensione al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed alla gestione dei flussi migratori illegali, anche connessi allo sfruttamento lavorativo e/o della prostituzione attraverso il costante utilizzo di metodi di forte coercizione fisica e psicologica sulle vittime.
- la criminalità sudamericana, oltre all'interesse per il narcotraffico, è attiva anche nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione di ambosessi, in particolare di brasiliani e, da ultimo, argentini.

Il fenomeno migratorio ha, inoltre, messo in luce il dinamismo di ulteriori consorterie criminali straniere, (gruppi curdo-iracheni, mediorientali, del sub-continente indiano e turchi), attive nel reclutamento e nel trasporto illegale di connazionali e, da ultimo, di profughi afgani e siriani.

Alcune cellule criminali hanno raggiunto livelli di pericolosità tali da essere perfino in grado di organizzare l'allontanamento dei migranti dai centri di accoglienza ove sono ospitati e il loro smistamento in altri luoghi, in attesa di farli partire, dopo aver loro procurato i titoli di viaggio necessari, verso località del centro e del nord Italia, da dove eventualmente alcuni possano raggiungere più agevolmente le più ambite località del nord Europa.

Fatta tale premessa di ordine generale e rinviando per i dettagli alle specifiche relazioni concernenti i fenomeni criminali innanzi elencati, è opportuno procedere ad offrire, di seguito, una panoramica maggiormente dettagliata degli interessi criminali che costituiscono l'oggetto delle attività dei principali gruppi stranieri, sulla base degli elementi emersi nel corso delle indagini e della relativa elaborazione svolta dai servizi centrali delle Forze di Polizia che più specificamente si dedicano al contrasto a questo tipo di delinquenza organizzata (il Gruppo Analisi e Relazioni Operative del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, il II Reparto della Direzione Investigativa Antimafia).

Criminalità albanese

I gruppi criminali albanesi, come si è visto nella panoramica generale appena esposta, hanno conquistato un ruolo preminente nell'ambito della delittuosità nazionale.

Come da tempo rilevato nelle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, le organizzazioni criminali albanesi sono caratterizzate dal mantenimento di legami, talvolta di natura familiare, con cellule operative in



madrepatria e dalla capacità di utilizzare reti di relazioni anche internazionali che le accreditano come interlocutrici privilegiate delle organizzazioni mafiose, essendo in grado di operare con schemi caratterizzati da elevata proiezione transnazionale, e con la garanzia costituita dall'organizzazione interna caratterizzata da vincoli associativi di tipo mafioso.

Gli indici di delittuosità analizzati, anche nell'anno appena trascorso, confermano che la criminalità albanese possa ricondursi sostanzialmente a due distinti livelli "qualitativi":

- un primo livello, composto da numerosi gruppi criminali di poche unità dediti prevalentemente allo sfruttamento della prostituzione, alla commercializzazione degli stupefacenti ed alla consumazione di delitti a carattere predatorio. In quest'ultimo vanno inquadrati i frequenti scontri, anche armati, tra gruppi rivali, per la conquista di spazi operativi;
- un secondo livello, costituito da strutture criminali organizzate militarmente e di ampia consistenza numerica, collegate con clan mafiosi balcanici e con cellule operative stanziare nei diversi Paesi europei, caratterizzate dalla disponibilità di ingenti risorse economico finanziarie, attive principalmente nel traffico transnazionale di stupefacenti, di armi, nella tratta di esseri umani finalizzata soprattutto allo sfruttamento sessuale e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché nel riciclaggio dei proventi illeciti per il finanziamento degli stessi traffici, ovvero in investimenti prevalentemente in madrepatria (al riguardo, nel 2015, le rimesse di cittadini albanesi verso il Paese di origine hanno sfiorato i 28 milioni di euro⁴⁶²).

La criminalità albanese ha evidenti collegamenti con le organizzazioni criminali pugliesi, storicamente partner privilegiati nei traffici illeciti intercorrenti tra le due sponde dell'Adriatico, ma ha anche forti cointeressenze con elementi riconducibili ad importanti cosche 'ndranghetiste, nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, delle armi e nella tratta di esseri umani, come evidenziato da attività di contrasto concluse negli ultimi anni.

Sono stati inoltre documentati, da indagini concluse negli ultimi anni, collegamenti con clan camorristici e con la criminalità organizzata siciliana, anche di matrice mafiosa, soprattutto nel narcotraffico.

Nell'ambito dei rapporti intrattenuti con espressioni criminali di altre nazionalità, le dinamiche si differenziano a seconda della matrice etnica interessata, del suo spessore criminale, della situazione territoriale e del tipo di attività delittuosa.

In particolare:



- gli interessi della criminalità turca convergono perfettamente con quelli dei clan albanesi, in grado di assicurare il passaggio di eroina attraverso la penisola balcanica con la complicità della malavita bulgara;
- la criminalità maghrebina è coinvolta in forza di una specifica suddivisione di compiti, avendo peraltro riscontrato come soggetti della citata etnia abbiano in particolare l'incarico di commercializzare su strada sostanze stupefacenti per conto di sodalizi albanesi;
- sono certamente consolidati i contatti con esponenti criminali provenienti dall'ex Jugoslavia, mentre quelli con i gruppi romeni sono più difficili e variano a seconda degli interessi e degli equilibri territoriali. Le relazioni tra le due matrici criminali, in taluni casi simbiotiche, specie nella gestione della prostituzione, fanno registrare talvolta violenti conflitti caratterizzati da scontri armati, tesi a difendere i rispettivi settori di influenza criminale;
- negli ultimi tempi sono emersi contatti tra elementi di vertice di qualificati clan albanesi con strutture della criminalità nigeriana. In particolare, attività investigative hanno fatto registrare significative cointeressenze tra le due matrici etniche nell'ambito del traffico di narcotici (come documentato anche nell'indagine "CULTS" del R.O.S dei Carabinieri).

Settore illecito d'eccellenza delle organizzazioni criminali albanesi è il narcotraffico, con l'ormai indiscussa egemonia nel controllo della cosiddetta "rotta balcanica", attraverso la quale transitano prevalentemente marijuana ed eroina, destinate all'Europa occidentale, nonché il progressivo radicamento in Spagna, Regno Unito, Belgio e Olanda di propri referenti che agevolano altresì i rapporti con gli emissari dei diversi gruppi sudamericani fornitori di cocaina.

In tale settore la criminalità albanese si è accreditata come in grado di fornire ogni tipo di "servizio" alle organizzazioni italiane, mafiose e non.

Attività investigative concluse nell'anno appena trascorso dalle varie forze di polizia hanno continuato a confermare l'interesse delle organizzazioni criminali albanesi anche per altri traffici illeciti, per lo più a carattere transnazionale, quali la tratta di esseri umani, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione, nonché le già riconosciute e peculiari sinergie in quest'ultimo ambito con i sodalizi di matrice romena.

Il controllo di determinati hub criminali ed il tentativo di assicurarsi l'egemonia in alcune zone particolarmente redditizie del territorio nazionale, risulta talvolta motivo scatenante di contrasti sia intraetnici sia interetnici. In tale quadro, continuano a registrarsi episodi di violenza che vedono i cittadini albanesi coinvolti sia quali soggetti attivi che persone offese.



Criminalità cinese

La comunità cinese occupa una posizione di rilievo nel panorama degli insediamenti stranieri in Italia, anche perché si è caratterizzata per il costante aumento dell'avvio di diversificate attività imprenditoriali registrato da diversi anni nel nostro Paese.

I principali ambiti operativi delle imprese cinesi sono quelli manifatturiero e dei servizi, in particolare ristorazione ed esercizi commerciali. In notevole crescita risultano anche le attività di *import-export* di prodotti provenienti dalla madrepatria. Ancora contenuta, seppure con *trend* in costante aumento, è la presenza di imprenditori cinesi nel settore dei servizi alla persona ovvero parrucchieri, estetiste e centri massaggi.

Tra i motivi di tale successo va individuata un'esasperata concorrenza sul mercato, garantita dall'abbattimento dei costi di produzione derivante anche dal ricorso a manodopera di connazionali clandestini, reclutati all'interno dei flussi migratori prevalentemente irregolari ed ai quali vengono imposti ritmi di lavoro massacranti, con la conseguente elusione, totale o parziale, degli obblighi previdenziali. Sebbene la diffusa indigenza e la precarietà lavorativa in patria continuino a costituire i principali fattori di spinta all'emigrazione, una sempre più ampia schiera di cittadini cinesi scorge nel progetto migratorio verso l'Italia, e verso gli altri Paesi dell'U.E., la possibilità di far crescere il fatturato della propria impresa già attiva nel paese natio ovvero la possibilità di divenire imprenditore all'estero. In molti casi, infatti, l'emigrazione viene concepita come una scelta orientata alla realizzazione di un progetto (o sogno) imprenditoriale.

Suddivisibile in *prima e seconda generazione*, la comunità cinese insediata nel nostro Paese si evidenzia più delle altre presenti in Italia per la contiguità tra attività economiche e pratiche criminali, oltre che per il peculiare senso di appartenenza condivisa, che ne esalta i caratteri di coesione ed impermeabilità.

Le attività delittuose sono contraddistinte dall'aspetto transnazionale e dalla strutturazione in reti criminali operanti pressoché esclusivamente nell'ambito della stessa etnia. Le fattispecie di reato privilegiate sono il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo o sessuale, la produzione ed il traffico di prodotti commerciali contraffatti, il narcotraffico, le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona e l'usura in danno di imprenditori e commercianti connazionali, il riciclaggio e le frodi fiscali.

Il costante *trend* evolutivo continua ad evidenziare altresì:

- il consolidamento della capacità d'infiltrazione dei diversi settori socio-economici, alterandone sensibilmente gli equilibri;



- l’acquisita abilità di instaurare rapporti di collaborazione con organizzazioni di diversa etnia, in particolare con quelle operanti in ambito transnazionale e dedite alla gestione dei flussi migratori illegali e delle merci contraffatte;
- la crescente interazione con soggetti italiani ed organizzazioni criminali autoctone;
- il progressivo coinvolgimento in delitti di maggiore rilievo per gravità ed impatto sociale;
- l’operatività delle cc.dd. bande giovanili e dei gruppi criminali organizzati, cui sono riconducibili le più eclatanti e cruente manifestazioni criminose, perlopiù consumate in ambito intraetnico.

Negli anni passati è stata infatti registrata la crescente operatività delle *cc.dd. bande giovanili cinesi*, presenti soprattutto in Milano, Brescia, Torino e Prato, composte sia da appartenenti alla *seconda generazione* sia da giovani immigrati che giungono in Italia dove vivono in condizioni di sostanziale emarginazione, non disponendo ancora di un sistema di relazioni e conoscenze che consenta loro di integrarsi nella comunità di riferimento.

Alcuni di tali sodalizi, nel corso degli anni hanno progressivamente perduto il carattere di formazioni episodiche, dedite a manifestazioni delinquenziali di basso profilo, atteggiandosi, con sempre maggiore frequenza, a strutture criminali stabili, gerarchicamente organizzate su un modello verticistico. Tali gruppi criminali si connotano per la spiccata propensione all’uso della violenza, prevalentemente finalizzata all’affermazione della supremazia su sodalizi omologhi concorrenti. Si tratta, dunque, di formazioni criminali che agiscono con metodi violenti, intimidatori ed omertosi non dissimili, in taluni casi, da quelli propri delle mafie autoctone. In tali ipotesi, ci troviamo in presenza di consorzi difficilmente riconducibili nell’alveo delle espressioni criminali giovanili. Piuttosto, si tratta di gruppi che si alimentano, in buona parte, della presenza di giovani che forniscono servizi e forza criminale ai *leaders* adulti, ricevendone in cambio di appoggio logistico e sostentamento economico.

Il loro dinamismo criminale si estrinseca prevalentemente:

- nel controllo e nella gestione di locali pubblici, utilizzati come basi logistiche per gli appartenenti alla banda (*internet-points, locali notturni, agenzie di viaggio*), nonché per la gestione del gioco d’azzardo e per lo spaccio di stupefacenti;
- nello sfruttamento della prostituzione esercitata da giovani donne connazionali, all’interno di centri massaggi o di estetica, nonché in appartamenti privati;
- nello spaccio di cocaina, marijuana, ketamina, ecstasy e altre droghe sintetiche;



- nell’usura in danno di connazionali, spesso collegata con la gestione del gioco d’azzardo;
- nelle rapine ed estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti connazionali, funzionali anche al controllo della comunità in un determinato territorio.

Gli specifici eventi delittuosi registrati nel periodo esaminato dimostrano un sempre maggiore coinvolgimento di gruppi criminali cinesi in rilevanti attività di *narcotraffico*. Il commercio di stupefacenti si atteggia prevalentemente nello spaccio al minuto all’interno di circoli privati o bische clandestine. Inoltre, alcuni recenti interventi repressivi hanno documentato un ruolo sempre più rilevante nel traffico di metanfetamina cloridrato, noto anche come *ice*, *shaboo*, o *christal meth*, in collegamento con soggetti della criminalità filippina ma soprattutto nella produzione e coltivazione di marijuana ed hashish.

Negli ultimi anni sono stati registrati significativi episodi nei quali gruppi criminali stranieri dediti al narcotraffico, in particolare maghrebini, si sono avvalsi della collaborazione di soggetti cinesi per riciclare o, più semplicemente, per occultare o trasferire i proventi dell’attività illecita.

I sodalizi cinesi dediti al *traffico di esseri umani* (sia esso smuggling o trafficking) confermano la vocazione transnazionale e la capacità di gestire tutte le fasi dell’illecito, dal reclutamento in patria delle vittime, al trasporto e reperimento di documenti d’identità necessari all’espatrio, alla sistemazione logistica durante le tappe del viaggio, allo sfruttamento lavorativo o sessuale dei trafficati, sino al reimpiego dei proventi.

È andata aumentando nel corso degli anni, per quanto riguarda il settore del *favoreggiamento dell’immigrazione clandestina*, la significativa interazione tra cittadini cinesi e italiani, funzionale alla regolarizzazione della permanenza in Italia di immigrati cinesi, mediante la presentazione alle autorità competenti di documentazione attestante falsamente i rapporti di dipendenza lavorativa da datori di lavoro italiani. Strettamente legato al fenomeno migratorio cinese appare lo *sfruttamento lavorativo* di connazionali, utilizzati quale manodopera illegale.

L’attività di contrasto delle FF.PP. a tale fenomeno conferma come la maggior parte dei titolari cinesi di aziende o ditte individuali attingano al vasto bacino dei connazionali clandestini. In molti casi, la prestazione d’opera illegale costituisce il mezzo attraverso il quale il clandestino “salda” il debito contratto con l’organizzazione che ne ha curato il reclutamento ed il successivo trasferimento in Italia. Nel recente passato è stata evidenziata, inoltre, la inusuale propensione di imprenditori cinopopolari ad avvalersi della manodopera irregolare (ossia in totale violazione degli obblighi fiscali e previdenziali) anche di soggetti di altra etnia, finanche italiani.



All'interno del più ampio fenomeno dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani, si inserisce anche il reclutamento delle donne indirizzate allo *sfruttamento sessuale*, settore verso il quale la criminalità cinese continua a consolidare il proprio campo d'azione, operando non di rado in collaborazione con soggetti italiani.

In linea con la tendenza registrata negli ultimi anni, anche nel corso del semestre è stata registrata l'operatività di gruppi criminali cinopopolari nel settore delle *rapine* ed alle *estorsioni* in danno di connazionali. Il periodo in esame è stato caratterizzato dal verificarsi di episodi cruenti e fatti di sangue che hanno visto il coinvolgimento di cittadini cinesi, per alcuni dei quali, considerata l'efferatezza e le modalità esecutive, le relative indagini stanno tuttora verificando la loro potenziale ascrivibilità anche a contesti di criminalità organizzata.

Altro settore di "eccellenza" della criminalità cinese è costituito dalla *produzione, importazione e commercializzazione di merci* di vario genere (abbigliamento, calzature, tessuti, giocattoli, utensili, t.l.e., come anche apparecchiature elettroniche, prodotti agro-alimentari e farmaceutici ecc.) *contraffatte* o difformi dagli *standard* di sicurezza imposti dalle normative comunitarie, nonché dal *contrabbando doganale*¹⁷.

L'introduzione illegale delle merci avviene attraverso gli scali portuali di Napoli, Gioia Tauro (RC), Taranto, Ancona, Genova, Trieste, Venezia e Livorno, sovente anche grazie all'interazione con soggetti italiani ed organizzazioni criminali autoctone.

Altre attività condotte negli ultimi anni dalle Forze di Polizia hanno anche documentato la centralità del porto di Napoli quale punto d'approdo dei traffici illeciti gestiti da cittadini cinopopolari, nonché l'avvio di rapporti di cooperazione nel settore criminale in disamina tra componenti della criminalità organizzata napoletana ed omologhe strutture cinesi.

La cultura del "fare impresa" viene traslata dalla comunità cinese anche nella gestione dei profitti delle attività delittuose. Essa si conferma capace di operare il *reimpiego dei capitali illeciti* per finanziare attività illegali e speculazioni lecite, quali l'acquisto di immobili, sovente concentrati in una determinata area urbana, così da favorire la creazione di veri e propri territori cinesi, il massivo acquisto di esercizi commerciali, spesso rilevati da titolari italiani in difficoltà, nonché l'acquisto di imprese in stato di dissesto, risanate con l'utilizzo di forza-lavoro clandestina a bassissimo costo. Le modalità di *riciclaggio di capitali illeciti* si basano prevalentemente sul trasferimento di denaro verso la madrepatria, attuato prevalentemente attraverso agenzie di *money transfer*, anche abusive, gestite da connazionali, per il tramite di società-schermo o strutture "parabancarie" create *ad hoc*, mediante l'utilizzo

¹⁷ Si veda in proposito la relazione riguardante il contrabbando e la contraffazione delle merci



di connazionali come “trasportatori” di valuta (c.d. *spalloni*) ovvero tramite l’effettuazione di un bonifico estero da parte di italiano a favore di soggetto cinese residente in madrepatria; successivamente il primo, tramite i connazionali del secondo residenti in Italia, riceve il corrispettivo in contanti della somma bonificata al netto della “commissione” (c.d. *Euro to Euro*). In analogia a quanto avviene per la contraffazione, anche per il riciclaggio le compagini criminali cinesi, talvolta aventi caratteri di mafiosità, si avvalgono sovente anche di soggetti autoctoni che, in ragione del ruolo professionale e delle conoscenze da questi possedute, sono in grado di fornire una collaborazione particolarmente qualificata ai sodali orientali.

Gli ultimi anni hanno visto il coinvolgimento di soggetti e gruppi cinopopolari nella *clonazione di carte di credito*, nonché nella commissione di *truffe mediante l’utilizzo di strumenti informatici* atti a modificare il regolare funzionamento di *videopoker* e sistemi assimilabili.

Un crescente interesse criminale delle aggregazioni cinesi è rappresentato dal *traffico illegale di rifiuti speciali*. La Cina rappresenta, infatti, la nuova frontiera per le strutture criminali specializzate in questo settore, anche in considerazione della presenza in tale Paese di una normativa ambientale molto permissiva. Alcune attività investigative svolte negli ultimi anni dalle FF.PP.¹⁸ hanno evidenziato come, nell’ambito delle rotte illegali, rivestano un ruolo predominante i porti di Gioia Tauro (RC), Taranto, Trieste, Genova, Salerno, Napoli, Venezia, Livorno, Ancona e Catania.

È stato inoltre recentemente documentato come la criminalità cinese sia capace di estendere il campo degli interessi illeciti e la propria operatività anche al mercato del *falso nummario*.

Criminalità nigeriana

I sodalizi nigeriani, sovente strutturati su base etnico-tribale ed organizzati in *cellule*, operano prevalentemente nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i cui proventi illeciti vengono generalmente trasferiti in Nigeria, attraverso corrieri o i canali di *money-transfer* e/o *hawala*, ove vengono largamente utilizzati per finanziare altre attività illegali. Non mancano, tuttavia, casi di reimpiego degli utili sul territorio nazionale, prevalentemente in attività economiche dedite all’importazione e commercio di prodotti etnici, funzionali alla copertura dei traffici di esseri umani e di narcotico.

Nel nostro Paese, rappresentanti delle più significative aggregazioni criminali dei cc.dd. “*Secret*”

¹⁸ Si veda in proposito la relazione sulle c.d. “*ecomafie*”



Cults” sono quelle riconducibili ai gruppi nigeriani denominati “The Supreme EIYE Confraternity” e “The BLACK AXE Confraternity” (nonché i vari gruppi nati dalle loro scissioni interne).

I “Secret Cults”, nati nei campus universitari nigeriani sul finire degli anni ’70, per promuovere la “coscienza nera”, la lotta per la dignità degli africani e della loro libertà dal neocolonialismo, si sono convertiti, nel tempo, in organizzazioni fini a sé stesse, con una spiccata tendenza alla violenza per la supremazia di un gruppo su l’altro compiendo efferati delitti comprese le mutilazioni corporee. Nel tempo, questi Cult, si sono evoluti a tal punto che hanno esteso la loro sfera d’azione in diversi Stati europei e extraeuropei, imponendo il loro modus operandi all’interno della stessa comunità nigeriana presente negli Stati ospitanti.

Anche quando non operano in compagini criminali riferibili ai *Secret Cults*, i gruppi criminali nigeriani, operano prevalentemente, e con grande efficacia, nella tratta di esseri umani e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina finalizzati allo sfruttamento sessuale, nonché del narcotraffico, campo in cui, nel tempo, sono emersi contatti tra le citate strutture della criminalità nigeriana con elementi di vertice di qualificati clan albanesi, in particolare nell’ambito del traffico di narcotici.

Le attività investigative hanno evidenziato come tali compagini criminali siano capaci di gestire una poliedricità di attività illecite; esse si atteggiano a strutture verticistiche che mantengono saldi contatti con omologhe consorterie presenti in Italia e negli altri Paesi europei, nonché con figure apicali presenti in Nigeria, al fine di coordinare e pianificare le strategie criminali.

I gruppi criminali nigeriani e del centro Africa continuano a distinguersi per le modalità particolarmente aggressive con le quali realizzano i traffici di stupefacenti e la tratta degli esseri umani, finalizzata alla prostituzione.

Il radicamento in Italia della criminalità nigeriana è emerso nel corso di diversi procedimenti penali, dei quali è riferimento nelle relazioni relative ai vari distretti, che hanno evidenziato la natura mafiosa della consorteria, peraltro confermata da sentenze di condanna passate in giudicato (Cfr. Cass Pen Sez. 5 nr. 28894 del 27.02.2007, ric. Osakue Iredi e Cass. Sez. 1 Sentenza nr. 24803 del 05.05.2010, Ud. (dep 01.07.2010) Rv. 247803, in cui testualmente si afferma: “Ed invero non è contestabile il giudizio in fatto che i 2 gruppi oggetto di indagine Black Axe ed Eiyee si caratterizzassero per la loro struttura e nelle modalità operative in maniera corrispondente ai requisiti previsti dall’art 416 bis c.p.”).

Quanto alle attività illecite, i gruppi nigeriani, grazie ad una struttura reticolare distribuita su tutto il mondo, riescono a garantirsi, all’origine, l’acquisto delle sostanze stupefacenti.



Le stesse ramificazioni consentono, poi, di veicolare la droga nei laboratori di stoccaggio, situati in Nigeria, in Togo e nelle nazioni limitrofe.

Gli stupefacenti, una volta lambita l’Africa occidentale, raggiungono l’Italia attraverso varie direttrici, che percorrono indifferentemente la via aerea, marittima o terrestre.

Con questa rotta, i narcotrafficienti sfruttano, di fatto, i preesistenti canali già utilizzati per il contrabbando di armi, avorio e pietre preziose.

Altrettanto articolate e connotate da particolare violenza, sono risultate le modalità con le quali viene gestita la tratta di persone e la prostituzione.

Recenti indagini hanno documentato:

- la transnazionalità e la compartimentazione in cellule dei sodalizi criminali in esame, radicati in Nigeria ma diffusi in diversi Paesi del Nord Africa (e in particolare nelle città libiche di Sebha, Sabratha e Tripoli, ove operano in accordo con bande criminali che gestiscono i flussi migratori clandestini) e in molteplici aree del territorio italiano;
- l’elevato livello di strutturazione interna dell’organizzazione criminale, articolata su una precisa ripartizione dei ruoli dei diversi sodali;
- l’intera “*filiere*” della tratta delle giovani donne nigeriane che vengono:
 - individuate e reclutate dall’organizzazione nel Paese di origine;
 - ridotte in schiavitù attraverso violenze fisiche e mediante il sistematico ricorso a pratiche esoteriche volte all’assoggettamento psicologico;
 - trasportate, unitamente ad altri clandestini che utilizzano le medesime rotte, attraverso il Niger sino alle coste della Libia e trattenute, in condizioni inumane e degradanti, all’interno di capannoni, in attesa di salpare alla volta delle coste italiane su barconi privi di ogni sistema di sicurezza;
 - recuperate dall’organizzazione nelle diverse strutture di accoglienza ove vengono smistate a seguito dello sbarco sul territorio italiano e, immediatamente dopo la regolarizzazione della loro posizione giuridica (ottenimento di un permesso di soggiorno come richiedenti asilo), avviate alla prostituzione sotto il controllo delle “*madame*”, alle quali sono tenute a versare i proventi del meretricio al fine di estinguere il debito contratto con l’organizzazione criminale per raggiungere le coste italiane (pari a 30.000 euro) e riacquistare la libertà;
- il ricorso da parte dell’organizzazione ai flussi migratori dalla Libia verso l’Italia per introdurre le donne nel territorio nazionale.
- l’esistenza in Libia di luoghi di segregazione ove vengono ammassati i migranti provenienti da varie parti del continente africano, sottoposti a trattamenti disumani da parte dei carcerieri dell’organizzazione e dove le donne sono costrette a subire continue violenze di natura sessuale;



- le modalità di pagamento, da parte delle “*madame*”, delle spese da corrispondere ai trafficanti per il trasporto delle vittime. In particolare le indagini hanno accertato che le transazioni venivano effettuate in contanti, o frazionate in piccole somme, attraverso agenzie di money transfer da parte di soggetti compiacenti.

Da tali indagini emerge la conferma, come già enunciato in premessa del presente elaborato di analisi, *l’elevato livello criminale raggiunto dai sodalizi nigeriani*, caratterizzati da vocazione transnazionale e da un’organizzazione interna strutturata ed efficiente, in grado di gestire il remunerativo settore della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani nonché il riciclaggio degli ingentissimi proventi derivanti da tali traffici.

Criminalità rumena

La criminalità rumena conferma, nell’anno appena concluso, la sua duplice natura caratterizzata, da un lato, da manifestazioni diffuse riconducibili a gruppi non organizzati e, dall’altro, da una significativa capacità di evolvere in forme di aggregazione complesse, anche a composizione multietnica, orientate verso settori delittuosi di maggiore qualificazione criminale. Mentre l’operatività dei gruppi non organizzati è indirizzata alla consumazione di reati di c.d. “criminalità diffusa”, gli aggregati criminali strutturati, anche a carattere transnazionale e multietnico, sono dediti ad attività illecite più qualificate e redditizie, quali il traffico di esseri umani (sia smuggling che trafficking), lo sfruttamento della prostituzione in danno di giovani donne connazionali (in alcuni casi anche minorenni), di Paesi dell’est europeo e, più recentemente, anche di italiane, e la clonazione, contraffazione ed indebito utilizzo dei mezzi di pagamento elettronico. La tratta di esseri umani (trafficking of human beings) continua a rappresentare una delle principali attività illecite perseguite dalle organizzazioni criminali rumene. Le indagini condotte nel tempo in tale settore documentano l’operatività dei citati sodalizi su base transnazionale, con strutture di vertice prevalentemente stanziate in madrepatria, in grado di gestire tutte le fasi del traffico illecito, dall’ingaggio, al trasferimento e, infine, allo sfruttamento diversificato delle vittime nei paesi di destinazione: in campo sessuale, lavorativo e, in misura minore, nell’accontanaggio, avvalendosi di cellule locali deputate al supporto logistico. In particolare, le attività investigative condotte dalle FF.PP. finalizzate alla repressione della tratta di giovani donne ai fini dello sfruttamento sessuale, oltre ad evidenziare la tendenza dei gruppi criminali rumeni ad utilizzare metodi particolarmente coercitivi, assimilabili a quelli mafiosi, hanno documentato forme di collaborazione con altri gruppi criminali stranieri, soprattutto albanesi, per lo sfruttamento incrociato, o la cessione reciproca



delle vittime, avvalendosi anche di soggetti italiani incaricati del supporto logistico.

Talvolta sono emerse conflittualità, localizzate soprattutto nel centro-nord Italia, derivanti dai tentativi di gruppi rumeni di estromettere altre organizzazioni di matrice etnica nelle attività di sfruttamento delle prostitute. Indagini recentemente concluse hanno inoltre documentato casi di imposizione del pagamento di una sorta di “tassa di occupazione” del luogo ove è svolto il meretricio alle giovani sfruttate.

L’operatività di soggetti rumeni nel settore del narcotraffico, risulta ancora caratterizzata dall’impiego in ruoli meramente esecutivi, soprattutto da parte di organizzazioni criminali di altra matrice etnica, quali quelle albanesi, maghrebine, nigeriane e sudamericane, legata soprattutto all’attività di “spaccio” di sostanze stupefacenti, mentre non si registrano chiari segnali di una ricerca di maggior autonomia nella gestione della specifica attività criminosa.

Criminalità georgiana

La *criminalità georgiana* continua a caratterizzarsi per l’evoluzione delle strutture organizzative e per il coinvolgimento in molteplici attività criminali in diverse aree del territorio nazionale. Per quanto riguarda l’incidenza criminale viene confermata l’attualità e l’operatività, sul territorio nazionale, di gruppi georgiani dediti prevalentemente alla commissione di reati contro il patrimonio, quali furti in appartamenti ed in ville, comunque inquadrabili nell’ambito di un più ampio disegno criminale tendente all’univocità dei programmi delittuosi. Tali consorterie, caratterizzate da struttura verticistica, elevata mobilità sul territorio e specializzazione criminale, risultano operative soprattutto nelle aree più ricche del centro-nord del Paese, nelle città metropolitane di Roma e Milano, nonché, come da acquisizioni oramai consolidate, nella provincia di Bari che, oltre ad essere l’area che vanta una consistente presenza georgiana, ne rappresenta anche un nodo strategico. Esplicativa delle dinamiche criminali di matrice georgiana insistenti proprio in quest’ultimo contesto ambientale e della potenzialità dei sodalizi in argomento di evolvere anche sul territorio nazionale, come già manifestatosi in altri Paesi Europei, verso forme associative più strutturate ed aggressive, finanche connotate da caratteri di mafiosità, è risultata nel recente passato la nota indagine “SKHODKA” della Polizia di Stato. Supportata anche dalle risultanze di indagini collegate condotte da reparti dell’Arma, l’attività investigativa ha documentato l’operatività, nel capoluogo barese, di soggetti di spicco dei due pericolosi clan “KUTAISI” e “TBLISIRUSTAVI”, risultati prevalentemente dediti alla perpetrazione di reati predatori, nonché alle estorsioni in danno di connazionali. Sono stati inoltre documentate le violente



contrapposizioni tra i due sodalizi, scandite negli ultimi anni da sanguinosi scontri verificatisi in vari Stati europei, finalizzati ad affermare la supremazia nella gestione delle attività illecite. Riconducibile all'operatività di qualificati referenti delle due organizzazioni citate, risulta anche la gestione di agenzie di spedizione collocate nel centro cittadino e recentemente oggetto di plurimi attentati dinamitardi, verosimilmente riconducibili alle conflittualità citate, pur non potendosi escludere possibili situazioni di contrasto anche con personaggi legati alla criminalità barese.

La sentenza, emessa nel periodo in esame, dalla Corte di Assise di Bari ha sancito la definitiva certificazione dell'operatività nel territorio italiano delle due filiazioni criminali georgiane di cui sopra, caratterizzate da un unico *modus operandi*, da una solida e ramificata rete di contatti, finalizzata al promovimento di attività illecite predatorie, costituenti il substrato del potere economico dei singoli partecipi, degli organizzatori e, soprattutto, dei vertici, i c.d. *Thieves in Law*, da cui è derivata la spinta organizzativa e la matrice associativa.

Sotto il profilo analitico, l'attività di polizia giudiziaria e quella giurisdizionale hanno evidenziato:

- l'operatività di un sodalizio criminale di matrice etnica dedito ai furti in appartamento finalizzati alla conseguente capitalizzazione dei profitti da reimpiegare, presumibilmente in Georgia, ma senz'altro in altre attività illecite o di riciclaggio;
- l'incontestabile matrice associativa del sodalizio;
- la transnazionalità del medesimo, quale aggravante speciale;
- la predisposizione di reti relazionali territoriali nonché l'approntamento di strutture logistiche propedeutiche alla realizzazione dei fini dell'associazione;
- la pervasività capillare sui territori abienti individuati per compiere i furti, anche attraverso il ricorso alla complicità delle donne impiegate in qualità di badanti;
- l'assoluta mancanza di connessione con la criminalità, comune od organizzata, autoctona.

Criminalità ucraina

Per quanto riguarda la criminalità ucraina, nel semestre in esame si conferma la rinvigorita attenzione di queste compagini criminali per la facilitazione dell'immigrazione illegale verso il nostro paese tramite l'impiego di connazionali in qualità di scafisti che trasportano illegalmente migranti per lo più provenienti dai teatri di guerra medio orientali e afgano verso le coste pugliesi.



Mafie straniere

Concludendo questa relazione sembra opportuno, anche alla luce del dibattito sull'eventuale modifica dell'art. 416 bis c.p., esaminare quale incidenza abbia avuto l'introduzione dell'inciso "anche straniera" nel corpo della previsione dell'art. 416 bis c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. B bis) della Legge 24/7/2008, nr. 125.

Una premessa è necessaria: come abbiamo appena sottolineato, alcuni gruppi criminali organizzati di etnia estera presentano tratti organizzativi affini a quelli delle organizzazioni mafiose autoctone.

E' questo il caso del sodalizio criminale, appartenente alla criminalità rumena, indagato dalla D.D.A. di Torino tra il 2013 ed il 2014¹⁹, denominato "BRIGADA OARZA" e dedito, tra gli altri reati contestati, anche allo sfruttamento della prostituzione, caratterizzato per la similitudine con le più radicate consorterie mafiose autoctone, per i metodi attuati nella gestione delle attività criminali, per l'organizzazione della struttura gerarchica e dall'esecuzione di veri riti di "affiliazione" (come tagliarsi i polsi e baciarsi e l'essere tatuati per manifestare l'appartenenza al gruppo). Altra similitudine alle tradizionali associazioni mafiose era rappresentata dal controllo del territorio anche in contrasto con altri gruppi criminali, ed in particolare con il gruppo criminale albanese, per affermare il controllo delle attività illecite nel torinese.

Parimenti emblematico è il caso delle organizzazioni georgiane: secondo gli investigatori, tesi confermata dal Giudice, i *Thieves in Law* rappresentano una comunità criminale di origine georgiana regolata da leggi interne non scritte, ma rigidamente osservate. Tali "leggi" risultano imposte da una comunità che fornisce protezione sociale ed economica ai propri affiliati ed è in grado di controllare e arginare altre forme criminali gestite da immigrati che, per esercitare il malaffare, devono pagare un tributo etnico ai propri boss, ossia ai propri «ladri in legge» (il *Thieves in Law*) che sono una consorteria criminale nota alle forze di polizia europee quale *holding* di livello internazionale, composta da cittadini di origine caucasica, in prevalenza georgiana, dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, alle estorsioni, al traffico internazionale di stupefacenti. L'organizzazione, per la soluzione delle eventuali divergenze, ricorre alla "*Shodka*" (nel gergo criminale slavo traducibile in *incontro*), cui prendono parte gli esponenti di vertice di ciascuna delle radicazioni territoriali del gruppo e che assume decisioni organizzative vincolanti per tutti i criminali membri dell'organizzazione.

¹⁹ Proc.pen.nr. 12249/12 R.G.N.R



Le proiezioni dei *Thieves in Law* in Paesi stranieri viene solitamente spiegata con i cambiamenti della normativa penale georgiana e russa in tema di criminalità organizzata. Infatti, le nuove disposizioni di legge georgiane, che esplicitamente definiscono la semplice appartenenza ai *Thieves in Law* come un atto criminale, hanno sostanzialmente determinato la totale scomparsa di *Thieves in Law* attivi in Georgia (secondo fonti ufficiali georgiane).

La struttura gerarchica è semplice:

- al livello più basso si collocano ladri, trafficanti e criminali vari, conosciuti come “*chestiorki*” (la cui traduzione letterale è “predoni”). Si tratta di soggetti prevalentemente coinvolti in rapine e furti. Il loro principale dovere nei confronti dell'organizzazione, oltre al rispetto delle regole imposte, è quello della contribuzione alla “*obshak*”;
- al livello intermedio si collocano i supervisori (“*smotrjashije*” in lingua russa), generalmente competenti su una specifica regione geografica. Loro compito è anche la raccolta dei contributi in denaro provenienti dall'attività illecita dei singoli gruppi e la successiva consegna della “*obshak*”, al capo o padrino, membro della consulta dei *Thieves in Law* (*Shodka*);
- al livello superiore si collocano i *Thieves in Law*, cui spetta anche il ruolo di mediazione nel quadro di conflitti tra gruppi criminali affiliati⁴⁸⁰.

Costituiscono dunque dati certi ed acquisiti:

1. la sostanziale unitarietà della organizzazione criminale dei *Thieves In Law*;
2. la presenza di alcune caratteristiche tipiche delle associazioni criminali che il nostro ordinamento definisce come “mafiose”;
3. il carattere transnazionale delle attività delinquenziali svolte, che hanno interessato non solo l'Italia, ma anche la Grecia, la Spagna, l'Austria, la Francia, la Germania ed altri Stati dell'Europa.

Sono molteplici le attività criminali svolte dagli associati a favore dell'organizzazione e tutte finalizzate al conseguimento di ingenti guadagni e all'appropriazione di beni patrimoniali che, nel loro complesso, hanno assunto un rilevante valore di beni sottraendoli da moltissime abitazioni per trasferirli in Georgia, anche attraverso la predisposizione di apposite società di spedizione.

Altrettanto significative per l'analisi che ci accingiamo a fare è l'assetto organizzativo dei gruppi nigeriani facenti parte dei cc.dd. “secret cults” dei quali abbiamo parlato innanzi.



Tali gruppi sono contrassegnati da una rigida struttura gerarchica, dalla ripartizione dei ruoli, dall'assoggettamento psicologico degli appartenenti al gruppo, dalla obbligatoria suddivisione degli utili anche con i capi rimasti in Nigeria, dall'utilizzazione della violenza, talvolta brutale, nei confronti degli associati che non rispettano regole ed ordini e nei confronti degli altri appartenenti allo stesso gruppo etnico ai quali l'organizzazione si rivolga ed, infine, dal possesso di armi di vario genere.

Orbene, il riconoscimento o meno dei caratteri della "mafiosità" - quali contenuti nella descrizione della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis c.p. - alle organizzazioni straniere ha costituito un test di tenuta della previsione normativa di fronte ai mutamenti indotti dalla globalizzazione e dal fenomeno migratorio.

L'attuale formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., infatti, risale al 1982 e, peraltro, sostanzialmente recepisce la giurisprudenza precedentemente formatasi con riguardo alle misure di prevenzione personali: inevitabilmente può accadere che fenomeni all'epoca neppure ipotizzabili, come quello migratorio massicciamente verificatosi, possano mettere in crisi tale formulazione.

Il "rendimento" futuro della fattispecie incriminatrice si può misurare partendo dalla giurisprudenza formatasi anche sulle "mafie straniere", fenomeno criminale sicuramente, per quanto detto in questa relazione negli ultimi anni di pericolosità crescente.

Il "campionamento" giurisprudenziale che prenderemo in esame è interessante perché si confronta con un problema comune: e cioè l'adattamento dei requisiti "tipici" fissati dal terzo comma dell'art. 416 bis, c.p. concernenti il «metodo mafioso» a contesti (non solo) criminali diversi da quelli che hanno prevalentemente ispirato il legislatore del 1982. Contesti in cui l'accertamento processuale della «forza di intimidazione» o dell'«assoggettamento e omertà» può incontrare maggiori difficoltà.

La giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi attorno al problema dell'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a gruppi criminali di origine straniera operanti in Italia non è certamente copiosa, ma contiene qua e là spunti di notevole interesse per saggiare la plausibilità dell'imputazione mafiosa nei casi concreti sottoposti al vaglio dei giudici.

È opportuno prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione del 2014, che avalla l'applicazione del delitto di associazione mafiosa a un gruppo criminale cinese operante in Toscana e dedito al controllo anche violento delle attività dei connazionali: benché non sia, infatti, la prima decisione sulla questione, in tale occasione i giudici di legittimità hanno modo di fissare alcune regole di giudizio in qualche misura innovative nel quadro di una argomentata rilettura della fattispecie incriminatrice. Anzitutto, la Corte articola la sua



ricostruzione su un duplice versante, rispettivamente, socio-criminologico e storico-esegetico.

Dal primo punto di vista, i giudici di legittimità rilevano che: «la realtà mafiosa – all’origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in ben individuati territori – è venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l’ampliarsi del genere di interessi parassitari perseguiti e con l’estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno questo ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali, come all’assottigliamento delle frontiere o riconducibile, per rimanere al nostro paese, ai grandi fenomeni di immigrazioni da paese dell’est europeo e addirittura dall’estremo oriente».

Sul secondo versante, invece, la Corte ricorda che durante i lavori preparatori del delitto di associazione mafiosa si passò progressivamente da un modello normativo volto a colpire la mafia intesa «nel senso tradizionale» a un altro più aperto all’incriminazione pure di gruppi mafiosi «composti anche da un numero limitato di persone e con zone e settori d’influenza limitati»: indice di tale evoluzione è l’inserimento, nella versione definitiva, dell’ultimo comma dell’art. 416 bis c.p. che testimonierebbe appunto la volontà legislativa di estendere la portata della norma a fenomeni diversi e più contenuti rispetto alle organizzazioni mafiose storicamente conosciute. Ne deriva, secondo i giudici, che va esclusa «la stessa idea che sia punibile come mafiosa soltanto l’associazione, per così dire, “potente” perché capace, oltre che di aggregare moltissime persone, di acquisire e moltiplicare risorse finanziarie notevoli come di controllare in modo ferreo un certo spazio territoriale, valendosi di strutture complesse e collaudate».

Con queste premesse la Corte avvia un ragionamento più specifico sulle condizioni in presenza delle quali anche gruppi criminali «non potenti» e di matrice straniera possano essere ricondotti entro il paradigma dell’associazione mafiosa, ribadendo che il punto cruciale di ogni corretta applicazione della norma rimane l’accertamento della forza di intimidazione così come designata dal terzo comma dell’art. 416 bis c.p.: nel senso che è «nel momento in cui la “carica di pressione” comincia a far sentire i suoi effetti che l’organizzazione viene a giuridica evidenza sul piano penalistico, indipendentemente dal raggiungimento concreto degli obiettivi, anche se spesso nuovi atti di violenza o di minaccia si rendono necessari per rafforzare o comunque tener viva la capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio». Ciò premesso, secondo la Cassazione occorre tener conto di due fattori. In primo luogo, che la forza di intimidazione «ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto,



potendo evidentemente l'intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che, vivendo già in condizioni di clandestinità e di semi-illegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese».

In secondo luogo, che «se la ragione della particolare incriminazione è l'uso di quei metodi mafiosi che di per sé si ritiene particolarmente offensivi dei beni (ordine pubblico oggettivo e condizione psicologica di sicurezza e tranquillità) che si intendono tutelare, il numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio».

Afferma ancora la Suprema Corte che «l'art. 416 bis c.p. bene è realizzabile anche con riguardo a organizzazioni che senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività – quindi anche stranieri immigrati o fatti immigrare clandestinamente – a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà».

Particolarmente interessante è l'atteggiamento della Suprema Corte nei confronti della “mafia nigeriana” e in particolare dai gruppi «Black Axe» e gli «Eiye».

Invero, la Cassazione avalla fin dai primi passi dell'inchiesta l'inquadramento giuridico dei fatti operato dai giudici di merito: ravvisando gli estremi dell'associazione di tipo mafioso nell'organizzazione «denominata EIYE, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio attraverso la commissione di truffe mediante la prospettazione di contraffazione monetaria e contro la persona, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali variamente denominati per assumere e mantenere il predominio nell'ambito della comunità nigeriana». In particolare, sul versante dell'accertamento dei requisiti fissati dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p., i giudici individuano i tratti del metodo mafioso «nell'osservanza delle rigorose regole interne, di rispetto e obbedienza alle direttive dei vertici con previsione di sanzioni anche corporali in caso di inosservanza, nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per la finalità del gruppo locale e per le finalità della “casa madre” nigeriana e nel ricorso all'esercizio di violenza fisica o mediante l'uso di armi bianche e da sparo sia per la risoluzione dei conflitti con altri gruppi o con singoli ritenuti in grado di



ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o a favore di singoli che ne avevano richiesto l'intervento, sia per costringere terzi ad affiliarsi». A fronte delle deduzioni difensive facenti leva – tra l'altro – su di una presunta erronea impostazione in diritto seguita dai giudici del merito (i quali avrebbero trascurato di riscontrare i requisiti strutturali dell'associazione mafiosa, nonché dell'assoggettamento e omertà), i giudici di legittimità anzitutto premettono che «il requisito implicito della fattispecie di associazione mafiosa, generalmente indicato, sincopatamente, come controllo del territorio, è in realtà riferibile non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o dell'aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento del territorio. E ciò a ragione proprio della matrice sociologica della definizione normativa («di tipo mafioso») e della ratio, di tutela della libertà dei singoli di resistere agli assoggettamenti criminali che permeano le formazioni sociali delle quali fanno parte, che l'ispira»; sicché, essi concludono sul punto citando testualmente una precedente sentenza del del 2001, «il reato previsto dall'art. 416 bis può essere integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio nazionale, hanno finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime». Entro tali coordinate interpretative, la Cassazione giudica corrette le valutazioni dei giudici di merito che avevano escluso una mera «potenzialità» intimidatrice nel caso di specie, sulla base di una duplice diagnosi in fatto, e cioè: la rilevata «effettiva capacità di intimidazione» conseguita dal gruppo, tenuto conto «di quanto fosse diffuso, tra gli immigrati nigeriani, un atteggiamento di totale omertà, aggravato dal timore che le ritorsioni riguarderebbero non soltanto gli eventuali denunciati, ma anche le famiglie d'origine»; e la «gravità anche quantitativa, oltreché qualitativa [...] dell'assoggettamento della comunità nigeriana, nonché la finalizzazione di tale forma di controllo allo scopo di realizzare vantaggi ingiusti (quali favori ingiustificati, somme di denaro in cambio della violenta esazione di crediti) o delitti di varia natura (rapine, sfruttamento della prostituzione)».

La Corte di Cassazione (Sez. 1^a nr. 16353/2015, imp. Efoghère e altri), sempre a proposito delle organizzazioni nigeriane degli EIYE e quello dei BLACK AXE, gruppi organizzati di origine tribale tra loro contrapposti ormai vietati nella patria di origine, evidenzia come i due gruppi “non intendevano certo estendere le loro influenze ai cittadini italiani, ma semplicemente nell'ambito della comunità nigeriana” e sottolinea come “tali profili non



inficiano le regole interpretative accreditate dalla giurisprudenza di legittimità, giacché, in relazione alle loro comunità, i gruppi perseguivano forme di dominio territoriale e la loro implementazione numerica”. Il Supremo Collegio, inoltre, afferma la ricorrenza del metodo caratterizzato dal sistematico ricorso all’intimidazione ed alla capacità di imporre ai sodali e fuori dal gruppo un atteggiamento omertoso. Osserva la Corte come “risultano acquisiti i dati di fatto che consentono di ritenere provato che i due gruppi dedotti in giudizio siano caratterizzati dagli elementi qualificanti del reato associativo contestato e questo per la loro struttura in uno con le relative modalità operative. Con logico argomentare il giudici di merito hanno ritenuto provato, dalle testimonianze acquisite e richiamate in premessa, nonché dai numerosi episodi delittuosi dei quali è ricco il processo, la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue, il controllo da parte dei consociati dei comportamenti quotidiani dei sodali del proprio gruppo e del gruppo avversario, il tutto attraverso la consumazione di delitti finalizzati agli intenti comuni, in particolare diretti a conservare, rappresentare all'esterno e rafforzare l'imposto predominio socio-territoriale (ambientale) e, con ciò, la vitalità dell'associazione stessa”. Dunque, nel caso dei gruppi degli EIYE e dei BLACK AXE insediati ed operativi a Torino il metodo intimidatorio si è estrinsecato pur se limitatamente allo specifico contesto della comunità nigeriana.

Altre successive rilevanti sentenze della Suprema Corte hanno riguardato la criminalità rumena - Sez. 2, Sentenza n. 36111 /2017 Rv. 271192 nella quale è stato affermato che *“Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è integrato anche da organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette "tradizionali" ad alto numero di appartenenti con radicamento su un vasto territorio, essendo sufficiente che i caratteri precipui dell'associazione di stampo mafioso vengano accertati anche solo rispetto ad un ambito territoriale o settoriale circoscritto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva riqualificato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello dell'art. 416 cod. pen., con riferimento alle condotte delittuose di un'associazione criminale di romeni operante a Torino nell'ambito dei locali notturni frequentati o gestiti da cittadini romeni). offese, con correlative testimonianze volte ad escludere, falsamente, qualsiasi dazione di denaro. “- e, di nuovo, la cd. mafia cinese insediata in Toscana, - in tale sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “la natura di reato di pericolo del reato di cui all’art. 416 bis c.p. [...] non consente l’ipotizzabilità del tentativo” ed ha sottolineato che «...l’avvalersi del metodo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo integra un elemento essenziale della fattispecie, il quale va*



accertato in concreto e non può rimanere un dato meramente intenzionale, come nel reato tentato [...] (cfr. Cass. Sez 6[^] nr. 4294/2015, imp. Chen Yong ed altri). Nella fattispecie, dunque, gli imputati sono stati assolti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. poiché non si è ritenuto provato che “[...] nel concreto atteggiarsi del sodalizio criminale potessero rinvenirsi i caratteri dell'associazione mafiosa, non essendo il gruppo criminale riuscito a stabilire all'interno della comunità etnica di riferimento un clima di omertà ed intimidazione diffusa, grazie anche all'azione di contrasto delle Forze dell'Ordine”.

L'analisi delle predette pronunce relative alla mafia nigeriana, ucraina e cinese porta a ritenere che nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alle mafie straniere si presta particolare attenzione all'estrinsecazione del metodo intimidatorio non essendo cristallizzata o sufficientemente diffusa la fama o il prestigio criminale dei gruppi che risultano prevalentemente confinati nelle rispettive comunità nazionali di riferimento.

Probabilmente, l'utilizzazione di questa chiave interpretativa per una modifica legislativa dell'art. 416 bis c.p. potrebbe facilitare l'applicazione di tale norma alle mafie straniere e permettere un più efficace contrasto nei loro confronti.

